

PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICO REGIONALE

PAUR

(Art. 27bis D.Lgs. 152/06)

PROGETTO DI MODIFICA SOSTANZIALE

DETERMINA N. 247 PROT. 6663/2019 DEL 30.01.2019

COME VOLTURATA DALLA DETERMINA N. 380

PROT. N. 10196 DEL 26.02.2021

DOCUMENTO

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

SEZIONE PROGRAMMATICA



Rev.	Data	Emissione	Descrizione e Revisioni
0	05.10.21	L.Dus L.Bonan D.Massaro	

SOMMARIO

1.	PREMESSA.....	3
2.	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO REGIONALE.....	4
2.1	P.T.R.C. – PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO.....	4
2.2	LEGGE N. 394/91 – LE AREE NATURALI PROTETTE.....	12
2.3	AREE VINCOLATE AI SENSI DEL D.LGS N. 42/2004.....	15
2.4	P.R.T.A. – PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE.....	17
2.5	P.A.I. – PIANO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO.....	27
2.6	P.R.T.R.A. – PIANO REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELL’ATMOSFERA.....	31
2.7	LEGGE REGIONALE VENETO N. 3/2000.....	39
2.8	P.R.G.R. – PIANO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI.....	39
2.9	PALAV – PIANO DI AREA LAGUNA E AREA VENEZIANA.....	45
3.	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO METROPOLITANO.....	53
3.1	PIANO TERRITORIALE GENERALE METROPOLITANO.....	53
4.	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO COMUNALE.....	60
4.1	PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.).....	60
4.2	PIANO REGOLATORE (P.R.G.) E PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.).....	62
4.3	PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA.....	64
4.4	PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.....	70

1. PREMESSA

La presente sezione dello Studio di Impatto Ambientale approfondisce i principali strumenti di pianificazione interessanti l'area di indagine, argomentando le direttive ed i vincoli dagli stessi impartiti e verificando la congruità degli stessi con la proposta impiantistica di Sibelco Green Solution Srl.

Il livello di approfondimento verrà realizzato sia su macroscala (livello regionale) sia su scala locale (livello metropolitano e comunale).

2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO REGIONALE

Al fine di verificare la compatibilità dell'intervento proposto dalla ditta Sibelco Green Solution Srl con gli strumenti di pianificazione regionale, sono stati analizzati i contenuti dei seguenti Piani:

- Piano Territoriale di Coordinamento (PTRC);
- Legge n. 394/91 – Le aree naturali protette;
- Aree vincolate ai sensi del D.Lgs n. 42/2004;
- Piano Regionale di Tutela delle Acque (P.R.T.A.);
- Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
- Piano Regionale di Gestione dei rifiuti;
- Piano Regionale Tutela Atmosfera;
- Legge Regionale n. 3/2000 recante “*Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti*”;
- Piano Regionale per la Gestione dei rifiuti;
- P.A.L.A.V.;

2.1 P.T.R.C. – PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO

Con Delibera del Consiglio Regionale n. 62 del 30 giugno 2020 è stato approvato il Piano Regionale di Coordinamento della Regione Veneto.

Il P.T.R.C. nasce come strumento di pianificazione della gestione del territorio della regione Veneto e detta le norme tecnico-pianificatorie per la redazione degli strumenti urbanistico-pianificatori di Province e Comuni.

I contenuti del P.T.R.C. sono suddivisi in settori funzionali raggruppati in quattro sistemi:

- a) ambientale;
- b) insediativo;
- c) produttivo;

d) relazionale.

Per ciascun sistema sono descritte le direttive da osservare nella redazione dei Piani di Settore, dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali e degli strumenti urbanistici di livello comunale nonché le prescrizioni e i vincoli automaticamente non derogabili imposti dalla Regione Veneto.

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) è costituito dai seguenti elaborati:

Allegato A

- Relazione illustrativa
- Fondamenti del Buon Governo

Allegato B

- Tavola Ricognizione ambiti di tutela PTRC 1992
- Tavola 01 a Uso del suolo terra
- Tavola 01 b Uso del suolo acqua
- Tavola 01 c Uso del suolo idrogeologia rischio sismico
- Tavola 02 Biodiversità
- Tavola 03 Energia e ambiente
- Tavola 04 Mobilità
- Tavola 05 a Sviluppo economico produttivo
- Tavola 05 b Sviluppo economico turistico
- Tavola 06 Crescita sociale
- Tavola 07 Montagna
- Tavola 08 Città motore del futuro
- Tavola 09 Sistema del territorio rurale e della rete ecologica (23 tavole):
 - 01 Dolomiti d'Ampezzo, del Cadore e del Comelico;
 - 02 Dolomiti Agordine
 - 03 Dolomiti Zoldane

- 04 Dolomiti Bellunesi 05 Valbelluna e Feltrino 06 Alpago e Cansiglio
07 Altopiani di Lamon e Sovramonte 08 Massiccio del Grappa
09 Altopiano dei Sette Comuni 10 Altopiano di Tonezza 15 Costi Vicentini
11 Piccole Dolomiti 23 Alta Pianura Vicentina
12 Monte Baldo 25 Riviera Gardesana
13 Lessinia 14 Prealpi Vicentine
16 Prealpi e colline trevigiane
17 Gruppo collinare dei Berici 18 Gruppo collinare degli euganei 29 Pianura tra Padova e Vicenza
19 Medio corso del Piave 20 Alta pianura di sinistra Piave
21 Alta pianura tra Brenta e Piave 22 Fascia delle risorgive tra Brenta e Piave
24 Alta pianura Veronese
26 Pianure del Sandonatese e del Portogruarese
27 Pianura agropolitana centrale 28 Pianura Centuriata
30 Bonifiche e Lagune del Veneto Orientale
31 Laguna di Venezia
32 Bassa pianura tra il Brenta e l'Adige
33 Bassa pianura tra i Colli e l'Adige
34 Bassa pianura Veronese 35 Valli Grandi
36 Bonifiche del Polesine Occidentale
37 Bonifiche del Polesine Orientale 38 Corridoio Dunale sulla Romea
39 Delta e lagune del Po

- Tavola 10 PTRC obiettivi

Allegato C

- Quadro conoscitivo

Allegato D

- Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto

Allegato E

- Norme Tecniche

Allegato F

- Valutazione Ambientale Strategica: Rapporto ambientale e Vinca

Trattandosi della modifica sostanziale di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi esistente, al fine di verificare la compatibilità dell'intervento proposto dalla ditta Sibelco Green Solution Srl con il nuovo strumento di pianificazione, si ritiene sufficiente comparare l'ubicazione dell'area di intervento con i **principali elaborati cartografici** del Piano. Per la comparazione si è ritenuto utile utilizzare la piattaforma web messa a disposizione dalla Regione Veneto e accessibile tramite il seguente link: <https://idt2.regione.veneto.it/portfolio/ptrc-2020-vigente/>. Le seguenti immagini sono tutte liberamente tratte dal portale.

- **Tav. 01a – Uso del suolo – Terra:** Nella tavola si evidenzia come l'area oggetto di studio sia identificata come tessuto urbanizzato.




Immagine 1 Tav 01a – Uso del suolo – terra – PTRC 2020

- **Tav. 01b – Uso del suolo – Acqua:** Nella tavola si evidenzia come l'area oggetto di studio sia identificata come tessuto urbanizzato. Si segnala la presenza del fiume Piave.




Immagine 2 Tav 01b – Uso del suolo – acqua – PTRC 2020

- **Tav. 01c – Uso del suolo – Idrogeologia e rischio sismico:** Nella tavola si evidenzia come l'area oggetto di studio sia identificata come tessuto urbanizzato, nel contesto di un bacino a scolo meccanico.




Immagine 3 Tav 01c – Uso del suolo – idrogeologia e rischio sismico – PTRC 2020

- **Tav. 02 – Biodiversità:** Nella tavola si evidenzia come l'area oggetto di studio sia identificata come tessuto urbanizzato, con diversità agraria molto bassa.




Immagine 4 Tav 02 – Biodiversità – PTRC 2020

- **Tav. 03 – Energia e ambiente:** Nella tavola si evidenzia come l'area oggetto di studio sia identificata come tessuto urbanizzato. L'area è classificata a basso livello di inquinamento da NOx (3-300 t/a).




Immagine 5 Tav 03 – Energia e ambiente – PTRC 2020

- **Tav. 04 – Mobilità:** L'area è classificata a media densità territoriale (0,3-0,6 ab/ha)




Immagine 6 Tav 04 – Mobilità – PTRC 2020

- **Tav. 05a – Sviluppo economico produttivo:** L'area è classificata come a medio bassa incidenza della superficie industriale sul territorio comunale.




Immagine 7 Tav 05a – Sviluppo economico produttivo – PTRC 2020

- **Tav. 09 – Sistema del territorio rurale e della rete ecologica:** L'area non è classificata. Si segnalano nelle vicinanze un tracciato di strada romana ed un sito archeologico a Sud rispetto l'area di studio.



Immagine 8 Tav 09 – Sistema del territorio rurale e della rete ecologica – PTRC 2020

Nell'area oggetto dell'intervento proposto dalla ditta Sibelco Green Solution Srl non si rinvencono vincoli oggetto di quanto previsto dal P.T.R.C. che possano risultare ostativi all'intervento dalla stessa proposto.

Per quanto concerne invece i contenuti delle **Norme Tecniche di Attuazione** del Piano regionale, relativamente agli impianti di recupero e smaltimento rifiuti, l'art. 35 conferma la validità dell'intervento proposto con le previsioni di Piano in quanto:

- La progettazione di nuovi impianti o discariche deve privilegiare standard di tutela ambientale ed igienico sanitaria conformi alla disciplina di settore;
- Va favorito l'utilizzo di impianti esistenti nelle aree produttive al fine di agevolare il recupero e l'ottimizzazione dell'uso delle fonti energetiche e del riciclo delle materie prime.
- I nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, compresi i rifiuti speciali, sono ubicati nell'ambito delle singole zone territoriali omogenee produttive o per servizi tecnologici. Tale previsione non si applica a:
 - discariche ed impianti di compostaggio che vanno localizzati in zone territoriali omogenee di tipo E o F;

- impianti di recupero dei rifiuti inerti che vanno localizzati preferibilmente all'interno di aree di cava nel rispetto della L.R. n. 03/2000 ed in conformità alle specifiche disposizioni del piano di settore.
- Fatti salvi ulteriori vincoli previsti da specifiche normative di settore, nazionali e regionali, e la diversa determinazione da parte delle Autorità titolari del potere di vincolo, non è di regola consentita l'installazione di nuovi impianti o discariche, con esclusione degli stoccaggi di rifiuti annessi ad attività produttive o di servizio, nelle aree sottoposte a vincoli di tipo ambientale, paesaggistico, idrogeologico, storico-archeologico;
- Le nuove discariche devono essere localizzate anche valutando la loro compatibilità con gli elementi con gli elementi eco-sistemici funzionali alla Rete Ecologica

L'impianto di fatto è già esistente ed autorizzato e la modifica proposta non prevede alcun aumento della superficie da destinare allo stesso.

2.2 LEGGE N. 394/91 – LE AREE NATURALI PROTETTE

La legge 6 dicembre 1991 n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" detta i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale. In particolare per le aree individuate da tale norma, la legge si propone le seguenti finalità:

- a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
- b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
- c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
- d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

L'art. 2 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 definisce quali aree protette:

- **Parchi nazionali:** sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.
- **Parchi naturali regionali:** sono costituiti da aree terrestri, fluviali lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.
- **Riserve naturali:** sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.

Con riferimento all'ambiente marino, si distinguono le aree protette come definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 127, e quelle definite ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979. Ai sensi dell'art. 142, comma 1 lettera f) del D.Lgs n. 42/2004, tali aree sono soggette anche alle disposizioni di tale decreto.

All'interno della regione Veneto sono stati istituiti i seguenti parchi:

1. Parco Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo
2. Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi
3. Parco Regionale del Sile
4. Parco Regionale della Lessinia
5. Parco Regionale dei Colli Euganei
6. Parco Regionale del Delta del Po

L'immagine seguente mette in correlazione l'ubicazione dell'area di studio con le principali aree protette del Veneto. Si può notare come la più prossima area protetta risulta essere il Parco Regionale del Sile, posto tuttavia a circa 9 km di distanza.




Immagine 9 Aree protette – estratta da geoportale Regione Veneto

In aggiunta alle aree protette propriamente definite dalla L. 394/1991, il concetto di “aree naturali protette” deve essere esteso anche alle aree propriamente definite facenti parte della Rete Natura 2000, come definito dalla sentenza della Cass. pen., Sez. III del 11 maggio 2000, n. 14246 così definite.

- **Zone di Protezione Speciale (ZPS):** Designate ai sensi della direttiva 79/409/CE, sono costituite da territori idonei per estensione e/ o localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli di cui all'allegato I della direttiva citata, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
- **Zone Speciali di Conservazione (ZSC):** Designate ai sensi della direttiva 92/43/CE e definite Siti di Importanza Comunitaria (SIC) sono costituite da aree naturali, geograficamente definite e con superficie delimitata, che contengono zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, naturali o seminaturali (habitat naturali) e che contribuiscono in modo significativo a conservare, o ripristinare, un tipo di habitat naturale o una specie della flora e della fauna selvatiche di cui all'Allegato I e II della direttiva 92/43/CE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche in uno stato soddisfacente a tutelare la diversità biologica nella regione paleartica mediante la protezione degli ambienti alpino, appenninico e mediterraneo.




Immagine 10 Aree Rete Natura 2000 – estratta da Geoportale Nazionale

Come visibile dall'immagine precedente l'area oggetto del presente studio non è interessata direttamente da alcuna area facente parte della Rete Natura 2000. I siti individuati più vicini all'area di intervento sono posti a discreta distanza e sono identificabili quali:

- ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia"
- SIC IT3250031 "Laguna superiore di Venezia"

I due siti sono per buona parte sovrapponibili e posti a circa 4,5 km in linea d'aria dall'area di studio.

2.3 AREE VINCOLATE AI SENSI DEL D.LGS N. 42/2004

L'area di intervento non rientra all'interno dei vincoli stabiliti dal D.Lgs 22 Gennaio 2004, n.42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 06 Luglio 2002, n. 137", il quale all'art. 2 identifica il "patrimonio culturale" come elemento costituito dai beni culturali e paesaggistici. L'art. 142 del menzionato decreto legislativo identifica le aree tutelate, come di seguito elencate:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11 Dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.Lgs 18 Maggio 2001, n. 227;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 1976, n. 448;
- j) i vulcani;
- k) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.

Nelle vicinanze dell'area in indagine non sono presenti aree vincolate. Si segnala la sola presenza del vincolo di distanza dal fiume Piave per una fascia di rispetto di 150 m lineari che non interessa l'area di studio.




Immagine 11 Vincoli D.Lgs. 42/2004 – estratta da geoportale ministero della cultura

2.4 P.R.T.A. – PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE

Il P.R.T.A. è lo strumento di pianificazione attuato dalla Regione Veneto al fine di garantire il raggiungimento degli standard di qualità dei corpi idrici fissati dalle vigenti normative comunitarie e nazionali. Il P.R.T.A. costituisce il piano stralcio di settore dei Piani di bacino dei fiumi Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta - Bacchiglione, Adige, Po, dei bacini regionali veneti (Pianura fra Livenza e Piave, Laguna di Venezia, Sile) e dei bacini interregionali Lemene e Fissero-Tartaro - Canal Bianco. Il Piano di Tutela delle Acque è stato approvato dal Consiglio Regionale Veneto con Deliberazione n. 107 del 5 novembre 2009 e costituisce specifico piano di settore ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs 152/2006. E' stato successivamente modificato con DGRV n. 842/2012 e DGRV n. 1534/2015.

Il presente documento valuta la compatibilità dell'intervento proposto dalla ditta Sibelco Green Solution Srl con i contenuti del P.R.T.A. ad oggi approvato, approfondendo solamente le argomentazioni che in qualche modo possano essere correlate con l'intervento medesimo.

Il Piano, che in applicazione del D.Lgs n. 152/2006 – Parte Terza, individua gli strumenti per la protezione e la conservazione della risorsa idrica, è costituito dai seguenti elaborati:

- a) Allegato A1 "Sintesi degli aspetti conoscitivi": si sviluppa sulla base dei risultati dell'analisi conoscitiva e comprende anche l'analisi della criticità delle acque superficiali e sotterranee per bacino idrografico ed idrogeologico, che integra la documentazione di analisi approvata nel mese di agosto del 2004;

- b) Allegato A2 "Indirizzi di Piano": contiene gli obiettivi del Piano, l'identificazione delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e risanamento e descrive le misure e le azioni previste per raggiungere gli obiettivi di qualità;
- c) Allegato A3 "Norme Tecniche di Attuazione": contengono la disciplina delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento, nonché la disciplina degli scarichi e di tutela quantitativa delle risorse idriche;

La parte conoscitiva del Piano si compone di seguenti elaborati:

1) Relazione generale.

2) Elaborati di analisi:

- Elaborato A: Inquadramento normativo e stato di attuazione del Piano Regionale di Risanamento delle Acque.
- Elaborato B: Inquadramento ambientale, geologico e pedologico della Regione Veneto, individuazione dei bacini idrogeologici.
- Elaborato C: Caratteristiche dei bacini idrografici.
- Elaborato D: Le reti di monitoraggio dei corpi idrici significativi e la qualità dei corpi idrici.
- Elaborato E: Prima individuazione dei corpi idrici di riferimento.
- Elaborato F: Acque a specifica destinazione.
- Elaborato G: Sintesi degli obiettivi definiti dalle Autorità di bacino ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.
- Elaborato H: Analisi degli impatti antropici.

Tali elaborati sono stati integrati con:

- Elaborato I: Analisi della criticità del bacino idrografico.
- Elaborato K: Analisi della criticità dei corpi idrici sotterranei.

3) Allegati tecnici: contenenti banche dati, informazioni e analisi, utilizzati nello sviluppo della parte conoscitiva

- Allegato 1: Elenco e contenuti della cartografia.
- Allegato 2: Elaborati cartografici.
- Allegato 3: Climatologia del Veneto - Dati e metodologie.
- Allegato 4: Le portate dei corsi d'acqua in Veneto (4 volumi).

- Allegato 5: Censimento delle derivazioni dai corpi idrici superficiali in Veneto.
- Allegato 6: Censimento degli impianti di depurazione.
- Allegato 7: Metodologia di individuazione dei tratti omogenei, analisi degli impatti e applicazione al bacino del fiume Fratta - Gorzone.
- Allegato 8: Stato delle conoscenze dei laghi del Veneto.

Sezione Conoscitiva

Nell'ottica di riorganizzare la gestione e la tutela della risorsa idrica, il D.Lgs n. 152/2006 introduce la figura del "Distretto idrografico" in sostituzione del "Bacino Idrografico" istituito dalla legge n. 183/1989. Ciascun distretto idrografico verrà gestito da una "Autorità di Bacino Distrettuale" che sostituirà le "Autorità di Bacino" previste dalla legge n. 183/1989. Alla data di redazione del P.R.T.A. però l'istituzione del "Distretto Idrografico" non si è ancora concretizzata (a causa di notevole confusione nel panorama normativo nazionale) per cui la pianificazione del territorio regionale è stata organizzata ancora secondo i "Bacini Idrografici" e le "Autorità di Bacino".

La regione Veneto è interessata dai seguenti bacini idrografici:

Bacini di rilievo nazionale:

- ✓ Adige;
- ✓ Fiumi alto adriatico (Brenta – Bacchiglione, Livenza, Tagliamento, Piave);
- ✓ Po;

Bacini di rilievo interregionale:

- ✓ Fissero – Tartaro – Canalbianco (con Regione Lombardia);
- ✓ Lemene (con Regione Friuli – Venezia – Giulia)

Bacino di rilievo regionale:

- ✓ Sile;
- ✓ Pianura tra Piave e Livenza;
- ✓ Bacino scolante della Laguna di Venezia;

Alla luce del D.Lgs n. 152/2006 nella regione Veneto sono stati individuati i seguenti distretti idrografici:

- ✓ “Alpi Orientali”: comprende i bacini idrografici di rilevanza nazionale dell’Adige e dell’Alto Adriatico, i bacini di rilevanza interregionale del Fissaro-Tartaro-Canalbianco ed i bacini di rilevanza regionale del Veneto e del Friuli (tra cui il bacino del Sile ed il bacino della Pianura tra Piave e Livenza);
- ✓ “Padano”: comprende il bacino nazionale del Po;

Il comune di Musile di Piave rientra nel “Bacino del fiume Sile”, come evidenziato dall’immagine seguente estratta dalla Tav. 1 del P.R.T.A



Immagine 12 Tav. 1 P.R.T.A. Veneto

Per quanto concerne l’analisi delle Acque superficiali, il fulcro del P.R.T.A. è rappresentato dagli obiettivi di qualità ambientale dei “corpi idrici significativi” e delle “acque a specifica destinazione”, in quanto essi rappresentano i ricettori dei carichi inquinanti prodotti dalle attività antropiche. Al fine di monitorare lo stato ambientale dei corpi idrici, la Regione Veneto ha identificato due differenti tipologie di corsi d’acqua, vale a dire:

- a) Corsi d’acqua significativi (D.Lgs n. 152/2006 – All.to 1 alla Parte III – punto 1.1.1.)
- b) Corsi d’acqua di rilevante interesse ambientale o potenzialmente influenti sui corsi d’acqua significativi (D.Lgs n. 152/2006 – All.to 1 alla Parte III)

ed ha affidato ad A.R.P.A.V. il monitoraggio della qualità ambientale di tali corsi d’acqua.

Come si può notare dall’immagine seguente i corpi idrici monitorati più prossimo all’impianto sono il fiume Piave e la Piave Vecchia. Tuttavia nessuno dei due corpi idrici risultano direttamente interessati dall’intervento

proposto dalla ditta Sibelco Green Solution Srl, inoltre il fiume Piave non rientra nel contesto del bacino idrografico del fiume Sile.




Immagine 13 Tav. 8 P.R.T.A. Veneto

Per quanto riguarda invece le acque sotterranee il piano regionale ha provveduto alle seguenti indagini:

- a) Analisi quantitativa (misure del livello di falda e misure di portata dei pozzi artesiani e dei punti di erogazione spontanea);
- b) Determinazione dello stato chimico con frequenza di campionamento semestrale. L'analisi del chimismo delle acque sotterranee è stata iniziata nel 1999;
- c) Determinazione dello "stato ambientale", sulla base dello stato quantitativo e dello stato chimico per ogni acquifero individuato. Sono stati definiti i seguenti stati di qualità ambientale:
 - ✓ Elevato: Impatto antropico nullo o trascurabile sulla qualità e quantità della risorsa, con l'eccezione di quanto previsto nello stato naturale particolare;
 - ✓ Buono: Impatto antropico ridotto sulla qualità e/o quantità della risorsa;

- ✓ Sufficiente: Impatto antropico ridotto sulla quantità, con effetti significativi sulla qualità tali da richiedere azioni mirate ad evitarne il peggioramento
- ✓ Scadente: Impatto antropico rilevante sulla qualità e/o quantità della risorsa con necessità di specifiche azioni di risanamento;
- ✓ Naturale particolare: Caratteristiche qualitative e/o quantitative che pur non presentando un significativo impatto antropico, presentano limitazioni d'uso della risorsa per la presenza naturale di particolari specie chimiche o per il basso potenziale quantitativo.

Come attestato dall'immagine seguente, nelle immediate vicinanze dell'area oggetto di studio non vi sono punti di indagine, mentre nei punti di analisi più prossimi (distanze > 9 km) le acque sotterranee risultano tutte caratterizzate da uno stato ambientale "Particolare". Per un approfondimento ulteriore, con dati più aggiornati, si faccia riferimento alla sezione ambientale del presente studio.




Immagine 14 Tav. 10 P.R.T.A. Veneto

Sezione Indirizzi di Piano

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 44 del D.Lgs n. 152/1999, come sostituito dall'art. 121 del D.Lgs n. 152/2006 le autorità di bacino di rilievo nazionale ed interregionale dovevano definire gli obiettivi a scala di bacino. Tale prescrizione è stata adempiuta solamente dalle autorità di bacino del fiume Po, dei fiumi dell'Alto

Adriatico e da quella del fiume Adige. L'autorità di Bacino del Fiume Piave non ha adempiuto a tale prescrizione.

Gli obiettivi proposti dal P.R.T.A. sono riportati al capitolo 1.3 dell'Allegato A2 alla D.G.R.V. n. 94/CR del 24 luglio 2007 e sono in linea con gli obiettivi minimi fissati dal D.Lgs n. 152/2006:

Acque superficiali

- a) Lo stato "sufficiente" da mantenere o raggiungere al 31 dicembre 2008;
- b) Lo stato "buono" da mantenere o raggiungere al 22 dicembre 2015;

Acque sotterranee

- a) Mantenere o raggiungere lo stato "buono"
- b) Mantenere, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale "Elevato".

Lo stato ambientale quali-quantitativo dei corpi idrici sotterranei non è definito dal D.Lgs n. 152/2006 per cui il P.R.T.A. ha basato le proprie considerazioni sulle indicazioni fornite dal D.Lgs n. 152/1999, vale a dire correlando le Classi A, B, C, D dello stato quantitativo con le Classi 1, 2, 3, 4 e 0 dello stato chimico, come nel seguito descritto:

Tabella 1

STATO	Descrizione	INTERPOLAZIONE
Elevato	Impatto antropico nullo o trascurabile sulla qualità e quantità della risorsa, con l'eccezione di quanto previsto nello stato naturale particolare	1 – A
Buono	Impatto antropico ridotto sulla qualità e quantità della risorsa	1 – B 2 – A 2 – B
Sufficiente	Impatto antropico ridotto sulla quantità, con effetti significativi sulla qualità, tali da richiedere azioni mirate ad evitarne il peggio	3 – A 3 – B
Scadente	Impatto antropico rilevante sulla qualità e/o quantità della risorsa con necessità di specifiche azioni di risanamento	1 – C 2 – C 3 – C 4 – C 4 – A

Particolare	Caratteristiche quali/quantitative che, pur non presentando un significativo impatto antropico, presentano limitazioni d'uso della risorsa per la presenza di particolari specie chimiche o per il basso potenziale quantitativo	0 – A
		0 – B
		0 – C
		0 – D
		1 – D
		2 – D
		3 – D
		4 – D

Tutta la superficie funzionale (aree di deposito e lavorazione dei rifiuti) dell'impianto della ditta Sibelco Green Solution Srl, sia nella situazione "Stato di Fatto" che nella situazione "Stato di Progetto" è interamente pavimentata, impermeabilizzata e asservita da un sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, tutelando dunque gli ambienti acquiferi sotterranei. Per tale motivo non si ritiene necessario approfondire la trattazione di tale argomento.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'Allegato 4 – Parte B – Punto 3 alla parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 il P.R.T.A. ha individuato le "aree sensibili" e le "aree vulnerabili".

Aree Sensibili

Le acque costiere del mare adriatico e i corsi d'acqua ad esse afferenti per un tratto di 10 Km dalla linea di costa, misurati lungo il corso d'acqua stesso;

- a) I corpi idrici ricadenti all'interno del delta del Po, così come delimitato dai suoi limiti idrografici;
- b) La laguna di Venezia ed i corpi idrici ricadenti all'interno del bacino scolante ad essa afferente;
- c) Le zone umide "Vinchetto di Cellarda" (Feltre - BL) e "Valle di Averno" (Campagna Lupia – VE);
- d) I laghi naturali di Alleghe (BL), Santa Croce (BL), Lago (TV), Santa Maria (TV), Garda (VR), Frassinò (VR), Fimon (VI) ed i corsi d'acqua immissari per un tratto di 10 Km dal punto di immissione misurati lungo il corso d'acqua stesso;
- e) Il fiume Mincio;

L'area di intervento rientra nel Bacino del fiume Sile e dunque non è classificata come "Sensibile".

Aree Vulnerabili

- a) Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola: aree individuate da apposita cartografia contenuta nel P.R.T.A.;
- b) Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari: a scopo cautelativo la Regione Veneto ha stabilito che tali zone coincidano con quelle individuate al punto a);

L'area interessata non rientra in "aree vulnerabili da nitrati di origine agricola".

Il P.R.T.A. inoltre individua le seguenti zone di tutela:

Zone di protezione (commi 7 e 8 – art. 94 del D.lgs n. 152/2006)

Sono zone ove la Regione, oltre a delimitarne i confini, stabilisce limitazioni e prescrizioni da inserire negli strumenti di pianificazione di settore ed urbanistici. Ad oggi la Regione Veneto ha individuato le seguenti zone di protezione:

- a) Le aree di ricarica degli acquiferi;
- b) Le aree in cui sono state evidenziate situazioni di emergenza della falda (sia a carattere naturale che antropico);
- c) Le aree destinate a riserve di acqua considerate strategiche ai fini del consumo umano;

l'area indagata non rientra all'interno di "Zone di protezione".

Zone vulnerabili alla desertificazione (comma 2 - art. 93 del D.lgs n. 152/2006)

Sono aree che la Regione Veneto e le Autorità di Bacino devono individuare e delimitare. Per tali aree devono essere previste misure di tutela, secondo i criteri previsti nel Piano d'Azione Nazionale (delibera CIPE del 22 dicembre 1998). I principali fenomeni che inducono la desertificazione sono:

- ✓ Aridità;
- ✓ Siccità;
- ✓ Erosività della pioggia;
- ✓ Impianti idroelettrici;
- ✓ Agricoltura;
- ✓ Incendi;

- ✓ Perdita di sostanze organiche e compattazione del suolo;

Anche in questo caso l'area indagata non rientra all'interno di "Zone vulnerabili alla desertificazione".

In relazione alle altre classificazioni previste dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto, si precisa che l'area di intervento non rientra nelle seguenti classificazioni:

- Zone con carenza di risorse idriche per l'agricoltura;
- Zone soggette a fenomeni di erosione costiera;
- Zone soggette ad incendi boschivi;
- Zone soggette a fenomeni di salinizzazione;

Norme tecniche di attuazione

Al capitolo 3.4.2 delle Norme Tecniche di Attuazione il P.R.T.A. disciplina le "acque meteoriche di dilavamento, le acque meteoriche di prima pioggia e le acque di lavaggio", mentre all'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione stabilisce i criteri dimensionali che devono soddisfare gli impianti di trattamento delle stesse da ubicare a monte dello scarico. I contenuti di tali sezioni del P.R.T.A. coinvolgono direttamente l'impianto di recupero rifiuti della ditta Sibelco Green Solution Srl in quanto tutte le acque meteoriche dilavanti le superfici pavimentate e impermeabilizzate sono regimate, infatti:

- a) Le acque meteoriche ricadenti sui piazzali e sulla viabilità interna sono captate e avviate ad apposito pozzetto scolmatore per la suddivisione della prima e della seconda pioggia. La prima pioggia viene trattata da impianto di depurazione e quindi scaricata in corpo idrico superficiale, mentre la seconda pioggia viene direttamente avviata allo scarico in corpo idrico superficiale.
- b) Le acque meteoriche ricadenti sulle coperture sono captate da apposita rete acque bianche ed avviate allo scarico diretto in corpo idrico superficiale.

Assodato che le modifiche in progetto non comportano alcuna variazione delle superfici esterne dell'impianto, non modificano l'estensione della superficie dell'impianto, non modificano l'esistente rete di captazione e trattamento delle acque meteoriche, è possibile affermare che la struttura impiantistica della ditta proponente in materia di gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, è conforme a quanto stabilito dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque.

2.5 P.A.I. – PIANO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO

Il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico è stato redatto ed adottato ai sensi della legge 18 maggio 1989 recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" (successivamente modificata con le leggi n°253/90, n°493/93, n. 61/94 e n°584/94), la quale ha previsto di suddividere i territori regionali in bacini idrografici (ovvero in entità territoriali che rappresentano ambiti unitari di studio, programmazione ed intervento, indipendentemente dai confini e dalle attribuzioni amministrative).

I bacini idrografici individuati sono:

1) Bacini di interesse nazionale:

- fiumi Piave, Brenta-Bacchiglione, Livenza, Tagliamento, Isonzo;
- fiume Po;
- fiume Adige.

2) Bacini di rilievo interregionale:

- fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco;
- fiume Lemene.

3) Bacini di rilievo regionale:

- fiume Sile e della Pianura tra Piave e Livenza;
- area scolante in Laguna di Venezia

l'impianto di recupero rifiuti non pericolosi della ditta Sibelco Green Solution Srl ricade all'interno del bacino di rilievo regionale "fiume Sile e pianura tra Piave e Livenza" il cui piano di assetto idrogeologico è stato approvato dal Consiglio Regionale del Veneto con D.C.R. n. 48 del 27 Giugno 2007.

L'immagine seguente, estratta dalla documentazione del P.A.I., evidenzia il confine territoriale e l'estensione del Bacino idrografico.




Immagine 15 allegato C_02_95 – Cartografia di piano

Atteso che le situazioni di dissesto interessanti il bacino del Fiume Sile sono da ricondursi a fenomeni idraulici, il P.A.I. ha provveduto ad effettuare l'analisi della pericolosità idraulica, classificata su tre diversi livelli, in funzione del tempo di ritorno (TR) e dell'altezza della lama d'acqua (h):

- P3 elevata: TR = 50 anni, $h > 1$ m;
- P2 media: TR = 50 anni, $0 < h < 1$ m;
- P1 moderata: TR = 100 anni, $h > 0$.

La determinazione delle aree pericolose per diversi valori del tempo di ritorno costituisce la prima fase della previsione del rischio; il danno subito per ogni evento critico risulta infatti legato all'uso del territorio e cioè agli elementi a rischio su di esso presenti ed alla loro vulnerabilità, intesa come aliquota che va effettivamente persa durante l'evento catastrofico. Il rischio viene quindi definito come il prodotto di pericolosità, valore e vulnerabilità, cioè come l'interazione tra la probabilità che un evento calamitoso accada e il danno che questo potrebbe produrre, intendendo per danno la combinazione tra valore dell'elemento a rischio e la sua vulnerabilità.

Il territorio è stato suddiviso in Zone Territoriali Omogenee (Z.T.O.) tipiche della pianificazione urbanistica di livello comunale secondo lo schema seguente:

- ZTO di tipo A - centro storico;

- ZTO di tipo B - abitato esistente (o completamento);
- ZTO di tipo C - abitato in espansione;
- ZTO di tipo D - zone produttive (esistenti e di espansione);
- ZTO di tipo E - zone agricole;
- ZTO di tipo F - zone per servizi (esistenti ed in progetto).

Le aree a rischio (secondo le classi di rischio idraulico di cui al D.P.C.M. 29 settembre 1998) sono invece classificate secondo i seguenti fattori di rischio:

- a) R1 – moderato: per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali;
- b) R2 – medio: per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture, e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità personale, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;
- c) R3 – elevato: per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici ed alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità della attività socio - economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale e culturale.
- d) R4 – molto elevato: per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici e alle infrastrutture, danni rilevanti al patrimonio ambientale e culturale, la distruzione di attività socio - economiche. Alla classificazione delle zone in funzione della pericolosità e del rischio segue poi l'elencazione degli interventi ammissibili nelle diverse tipologie di aree.

L'area in esame è classificata P1 pericolosità moderata come tutto il territorio comunale di Musile di Piave. In particolare, l'area in esame rientra tra quelle a pericolosità moderata, a scolo meccanico.

Le azioni e gli interventi ammissibili in tali aree sono quelle definite dall'Art. 14 delle N.T.A., che rimanda agli strumenti urbanistici ed ai piani di settore la disciplina dell'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuovi impianti, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, in relazione al grado di pericolosità individuato.

Per quanto riguarda il rischio idraulico, l'area oggetto di studio non ricade tra quelle soggette a rischio. Si segnala tuttavia che l'area ad Ovest è tematizzata come R1 rischio moderato.

Le immagini seguenti, estratte dalla cartografia di piano, localizzano l'area oggetto del presente studio in relazione alla pericolosità idraulica ed al rischio idraulico.




Immagine 16 Pericolosità idraulica PAI – estratta da PER-11-CTR




Immagine 17 Pericolosità idraulica PAI – estratta da RIS-11-CTR

2.6 P.R.T.R.A. – PIANO REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELL’ATMOSFERA

L’entrata in vigore del D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, di fatto abroga la legislazione nazionale previgente in materia e chiarisce diversi concetti in tema di gestione e valutazione della qualità dell’aria ambiente. Uno dei principali aspetti presi in considerazione dal legislatore è la stretta connessione tra suddivisione del territorio

in zone ed agglomerati, classificazione delle zone ai fini della valutazione di qualità dell'aria e misura dei livelli dei principali inquinanti atmosferici.

Con Delibera del Consiglio Regionale n. 90 del 19 aprile 2016, pubblicata nel B.U.R. n. 44 del 10 maggio 2016, la Regione Veneto ha aggiornato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, precedentemente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 del 11 novembre 2004.

Il piano si articola in due sezioni principali; una prima sezione nella quale vengono riportati i risultati di un'indagine conoscitiva mirata a definire le caratteristiche quali-quantitative delle emissioni ed una seconda sezione nella quale vengono individuati gli ambiti geografici e le tipologie di inquinanti per i quali predisporre gli interventi di risanamento; sono altresì definiti, per ciascun settore e tipologia di inquinante, gli interventi atti a ridurre o abbattere le emissioni, nonché gli scenari futuri di emissioni. La Regione Veneto ha effettuato la valutazione preliminare della qualità dell'aria sulla base dei dati delle stazioni di misura della Rete di Rilevamento della Qualità dell'Aria, della rete di monitoraggio presente sul territorio provinciale di Venezia, attiva, nella sua veste attuale, a partire dal 1999, data alla quale la rete urbana del Comune di Venezia e la rete della Provincia di Venezia sono state trasferite sotto la gestione unitaria dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV), Dipartimento Provinciale di Venezia.

Tra gli inquinanti atmosferici esaminati, vengono presi in considerazione ozono, polveri fini, idrocarburi policiclici aromatici (IPA), biossido di azoto, monossido di carbonio, benzene, biossido di zolfo e piombo.

Il quadro d'insieme derivante dai monitoraggi effettuati evidenzia situazioni critiche soprattutto nelle zone della regione dove la meteorologia o le isole di calore delle città non consentono efficaci ricambi delle masse d'aria.

Gli inquinanti che presentano maggiori criticità, soprattutto nelle aree urbane, sono il benzene, il PM10 e, a scala regionale, l'ozono, quale tracciante del fotosmog ed il biossido di azoto per il ruolo fondamentale che esso ricopre anche nel ciclo fotolitico.

Per raggiungere gli obiettivi previsti dal DL 351/99, relativamente al contenimento ed al risanamento dell'inquinamento atmosferico, risulta infatti necessario attuare campagne di indagine mirate alla valutazione della qualità dell'aria, sia nella fase "preliminare" definita all'Art. 5, intesa quindi come un organico legame di continuità con quanto elaborato dalle Regioni nelle loro attività di Pianificazione del risanamento e tutela della qualità dell'aria di cui ai DPR 203/88, sia nella fase "a regime" definita nel successivo Art. 6.

Tale procedimento porta alla zonizzazione del territorio di competenza rispetto al rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme, collegando al rischio valutato la definizione dei piani d'azione volti a ridurlo e/o eliminarlo.

Il sopracitato decreto prevede infatti l'implementazione di Piani, articolati su tre livelli, in funzione della qualità rilevata per la zona e, nella fattispecie:

- Piani di Risanamento: si applicano nelle zone in cui si supera il valore limite previsto dal DM 60/02;
- Piani di Azione: si applicano nelle zone in cui esiste un rischio di superamento della soglia di allarme/valore limite previsti dal DM 60/02;
- Piani di Mantenimento: si applicano nelle zone in cui non esiste il rischio di superamento del valore limite previsto dal DM 60/02.

A fronte delle risultanze della zonizzazione, devono essere predisposti i piani di livello, identificanti la relativa zona di applicazione per ciascun inquinante, sulla base della seguente metodica:

- Piano di Risanamento da intraprendere nelle zone in cui è stato rilevato, per la categoria di inquinante in esame:
 - $C > VL + MDT$;
 - $VL < C < VL + MDT$.
- Piano di Azione (a breve termine) da intraprendere nelle zone in cui è stato rilevato, per la categoria di inquinante in esame:
 - $C < VL$, con rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.
- Piano di Mantenimento da intraprendere nelle zone in cui è stato rilevato, per la categoria di inquinante in esame:
 - $C < VL$, senza rischio di superamento.

(C è la concentrazione rilevata dell'inquinante, VL è il valore limite e MDT è il margine di tolleranza).

Per quanto concerne il comune di Musile di Piave, dalla documentazione del PRTRA, risulta aver redatto il piano d'azione comunale.

Con DGR n. 2130 del 23 ottobre 2012 (pubblicata sul BUR n. 91 del 06/11/2012) la Regione del Veneto ha provveduto all'approvazione della nuova suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati relativamente alla qualità dell'aria, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Nel Veneto sono stati individuati 5 agglomerati, ciascuno costituito dal rispettivo Comune Capoluogo di provincia, dai Comuni contermini e dai Comuni limitrofi connessi ai precedenti sul piano demografico, dei servizi e dei flussi di persone e merci. Gli agglomerati sono stati denominati come segue:

- Agglomerato Venezia: oltre al Comune Capoluogo di provincia, include i Comuni contermini;
- Agglomerato Treviso: oltre al Comune Capoluogo di provincia, include i Comuni contermini;
- Agglomerato Padova: oltre al Comune Capoluogo di provincia, comprende i Comuni inclusi nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (Pati) della Comunità Metropolitana di Padova;
- Agglomerato Vicenza: oltre al Comune Capoluogo di provincia, include i Comuni della valle del Chiampo, caratterizzati dall'omonimo distretto industriale della concia delle pelli;
- Agglomerato Verona: oltre al Comune Capoluogo di provincia, comprende i Comuni inclusi nell'area metropolitana definita dal Documento Preliminare al Piano di Assetto del Territorio (PAT).

Dopo l'individuazione degli agglomerati, si è provveduto a definire le altre zone.

Inquinanti Primari

Per gli inquinanti "primari", come previsto in Appendice I, la zonizzazione è stata effettuata in funzione del carico emissivo. Per ciascun inquinante sono state individuate due zone, a seconda che il valore di emissione comunale sia inferiore o superiore al 95° percentile, calcolato sulla serie dei dati comunali. Le zone sono state così classificate:

- 1) **Zona A**: zona caratterizzata da maggiore carico emissivo (Comuni con emissione > 95° percentile);
- 2) **Zona B**: zona caratterizzata da minore carico emissivo (Comuni con emissione < 95° percentile).

La tabella seguente per ciascun "inquinante primario" definisce il 95° percentile delle emissioni comunali.


Tabella 2

CO	SO2	C6H6	Pb	As	Ni	Cd	IPA
t/anno	t/anno	t/anno	kg/anno	kg/anno	kg/anno	kg/anno	kg/anno
1215	44	2.7	220.1	43.2	48.9	4.2	27.7

L'area indagata rientra nella Zona A per tutti gli inquinanti primari.


Le immagini seguenti, estratte dagli allegati alla Delibera del Consiglio Regionale n. 90 del 19 aprile 2016, illustrano la classificazione territoriale della regione Veneto per ciascun "inquinante primario".

Zonizzazione inquinanti primari



Monossido di carbonio


Zonizzazione inquinanti primari



Biossido di zolfo

Immagine 18

Zonizzazione inquinanti primari



Benzene


Zonizzazione inquinanti primari



Benzo(a)pirene


Immagine 19

Zonizzazione inquinanti primari



Piombo


Zonizzazione inquinanti primari



Arsenico


Immagine 20

Zonizzazione inquinanti primari



Cadmio

Zonizzazione inquinanti primari



Nichel

Immagine 21

Inquinanti Secondari

Per gli inquinanti con prevalente o totale natura “secondaria” (il PM₁₀, il PM_{2.5}, gli ossidi di azoto, l’ozono), le zone sono state individuate, come previsto in Appendice I, sulla base di aspetti come le caratteristiche orografiche e meteo-climatiche, il carico emissivo, il grado di urbanizzazione del Territorio. Le zone possono

essere costituite anche da aree tra loro non contigue, ma omogenee sotto il profilo delle caratteristiche predominanti.

L'area oggetto di intervento appartiene all'Area Pianura.

Le zonizzazioni precedentemente definite per ciascun inquinante "primario" (zone "A" e "B") sono state integrate con le zone Agglomerato, e con la zonizzazione definita per gli inquinanti "secondari".

La mappatura degli inquinanti "primari" ha permesso di osservare che la zonizzazione dei "secondari" individua zone idonee ad un'applicazione di misure mirate anche alla riduzione di composti primari.

La suddivisione del territorio in due zone per i composti "primari" si integra in maniera compatibile con le zone individuate per i composti "secondari" e con gli Agglomerati.

Riguardo alla zonizzazione per gli inquinanti "secondari", al fine di rendere omogenee, sotto il profilo del carico emissivo, le zone costituite anche da aree tra loro non contigue, alcuni Comuni sono stati successivamente riclassificati in zona diversa da quella attribuita secondo i criteri precedentemente individuati.

L'immagine seguente integra la zonizzazione in precedenza descritta




Immagine 22 Zonizzazione Veneto – estratta da Geoportale ARPAV

L'area indagata rientra nella perimetrazione della Zona IT0513 "Pianura e Capoluogo bassa pianura" (maggior carico emissivo) per gli inquinanti primari e rientra nella perimetrazione dell'Agglomerato IT0508 Venezia. Si tratta di una zona non interessata da fenomeni di concentrazioni di inquinanti rilevanti legate a sorgenti emissive significative o fenomeni critici dovuti da impatti cumulativi.

Di recente tale zonizzazione è stata rivista in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 155/2010, che prevede che la classificazione in zone sia riesaminata almeno ogni cinque anni. Poiché la precedente zonizzazione risale al 2012 (DGRV n. 2130/2012) si è proceduto con il riesame delle zone sulla base dei monitoraggi eseguito dal 2014 al 2018.




Immagine 23 Revisione zonizzazione veneto 2020 – Allegato B DGR n. 1855 del 29 dicembre 2020

La nuova zonizzazione visibile nella figura precedente è stata approvata con DGR n. 1855/2020 ed è valida a partire dal 1 gennaio 2021.

Secondo la nuova zonizzazione, il comune di Musile di Piave rientra nella perimetrazione dalla zona IT0523 "Zona Costiera e Colli". Tale zona è stata classificata, in relazione al Benzo(a)pirene, al di sopra della soglia

di valutazione superiore, in considerazione del fatto che in tutto il territorio regionale, ad esclusione della zona IT0525 "Prealpi Alpi", la valutazione ha dato esito "al di sopra della soglia di valutazione superiore". La Zona Costiera e Colli (IT0523) è attualmente sprovvista di monitoraggio del Benzo(a)pirene, è tuttavia prevista l'implementazione del monitoraggio di tale parametro nella stazione di San Donà di Piave.

2.7 LEGGE REGIONALE VENETO N. 3/2000

La legge regionale Veneto n. 3 del gennaio 2000, all'art. 21 stabilisce quanto segue:

“comma 2. *I nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti sono ubicati di norma, nell'ambito delle singole zone territoriali omogenee produttive o per servizi tecnologici.*

Comma 3. *Quanto previsto al comma 2 non si applica:*

- a) *alle discariche ed agli impianti di compostaggio, che vanno localizzati in zone territoriali omogenee di tipo E o F;*
- b) *agli impianti di recupero dei rifiuti inerti come individuati al punto 4.2.3.1. della deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 ed al paragrafo 7, dell'allegato 1, sub-allegato 1, del Decreto del Ministro dell'Ambiente 5 febbraio 1998, che vanno localizzati preferibilmente all'interno di aree destinate ad attività di cava, in esercizio o estinte, di materiali di gruppo A, come individuati all'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44.”*

L'area in cui sorge l'impianto di recupero rifiuti della ditta Sibelco Green Solution Srl sotto il profilo urbanistico è classificata come Z.T.O. D1 "Completamento degli insediamenti produttivi" quindi è correttamente posizionata. Inoltre poiché l'insediamento è già esistente ed autorizzato e la modifica prevista non comporta alcun tipo di ampliamento di superficie, si ritiene che il progetto sia pienamente compatibile con le previsioni della L.R. 3/2000.

2.8 P.R.G.R. – PIANO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Il Nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali della Regione Veneto è stato adottato con D.G.R.V. n. 26/CR del 4 aprile 2014. Solamente con Deliberazione del Consiglio Regionale del 29 aprile 2015

n. 30 tale strumento di pianificazione ed indirizzo è stato definitivamente approvato (pubblicazione nel BUR n. 55 del 01.06.2015).

Il nuovo Piano regionale è articolato nei seguenti allegati:

- ALLEGATO A costituito dai seguenti elaborati:
 - a) Elaborato A: normativa di Piano;
 - b) Elaborato B: Rifiuti Urbani;
 - c) Elaborato C: Rifiuti Speciali;
 - d) Elaborato D: Programmi e linee guida;
 - e) Elaborato E: Piano per la bonifica delle aree inquinate.
- ALLEGATO B costituito dal Rapporto Ambientale con la Valutazione di incidenza Ambientale.

Gli obiettivi del Piano in relazione agli scenari relativi ai rifiuti urbani sono i seguenti:

- Ridurre la produzione di rifiuti urbani attraverso specifiche iniziative;
- Favorire il recupero di materia;
- Favorire le altre forme di recupero, in particolare il recupero di energia;
- Minimizzare il ricorso alla discarica;
- Definire il fabbisogno gestionale di recupero e smaltimento, valorizzando la capacità impiantistica esistente;
- Perseguire la gestione dello smaltimento a livello regionale;
- Definire le aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- Promuovere la sensibilizzazione, la formazione, la conoscenza e la ricerca nel campo dei rifiuti;
- Tutelare la salute umana

Per quanto riguarda invece i rifiuti speciali, gli scenari del Piano fanno riferimento ai seguenti obiettivi:

- Riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti speciali attraverso l'ottimizzazione dei cicli produttivi;
- Favorire il riciclaggio ossia il recupero di materia a tutti i livelli;
- Favorire le altre forme di recupero in particolare il recupero di energia;

- Valorizzare la capacità impiantistica esistente: valorizzare appieno la potenzialità già installata sul territorio, anche con ristrutturazioni impiantistiche;
- Minimizzare il ricorso alla discarica, in linea con la gerarchia dei rifiuti;
- Applicare il principio di prossimità alla gestione dei rifiuti speciali

Di seguito sono elencate le possibili iniziative che la Regione Veneto, nelle fasi attuazione del piano, può promuovere per favorire il raggiungimento degli obiettivi di piano:

Obiettivo di Piano	Azioni	Iniziative e strumenti per il raggiungimento dell'obiettivo
<p>1. Ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti speciali</p>	<p>Iniziative promosse da:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Enti Pubblici – Imprese – Associazioni 	<p>1.1 Promozione di interventi finanziari e fiscali volti a incentivare investimenti in termini di ricerca e/o sviluppo di sistemi per la riduzione della pericolosità e della quantità dei rifiuti prodotti nei processi produttivi.</p> <p>1.2 Sostenere l'applicazione di nuove tecnologie e forme di gestione (per esempio attività volte alla riduzione del peso del packaging o alla riduzione degli scarti di lavorazione, ma anche alla riduzione della pericolosità).</p> <p>1.3 Bandi per progetti di riduzione rifiuti in specifici settori, ad es. d'intesa con le associazioni di categoria (settore fonderie o lavorazione del marmo, per esempio) o di riutilizzo di imballaggi, di pezzi nel settore dei veicoli fuori uso, di prolungamento della vita utile.</p> <p>1.4 Creazioni di concorsi/premi per attività di riduzione (ad es. indetti da associazioni di categoria, Regione e Province) come qualificazione/marketing ambientale per comprovata riduzione di rifiuti.</p> <p>1.5 Promuovere l'utilizzo di sistemi ambientali quali EMAS e ISO 14001 e delle certificazioni ambientali di prodotto (ECOLABEL) da parte delle aziende.</p> <p>1.6 Applicare semplificazioni amministrative alle imprese che vogliono aderire ad accordi volontari con l'amministrazione pubblica con l'obiettivo di diminuire la pericolosità e la quantità di rifiuti prodotti.</p> <p>1.7 Promuovere la valorizzazione degli scarti di lavorazione secondo i criteri definiti per i sottoprodotti.</p>

<p>2. Favorire il riciclaggio</p>	<p>Iniziative promosse da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regione ed altri Enti Pubblici; - Gestori del servizio di raccolta; - Imprese; - Associazioni. 	<p>2.1 Verificare la disponibilità di capacità di trattamento presso gli impianti esistenti</p> <p>2.2 Promuovere accordi e/o contratti di programma per incentivare la nascita ed il consolidamento sul territorio regionale di attività economiche che favoriscano e assicurino il riutilizzo, il riciclaggio dei rifiuti ed il recupero di materia.</p> <p>2.3 Accordi volontari per specifiche categorie di rifiuti, applicabile con particolare riferimento ai distretti.</p> <p>2.4 Favorire una rete integrata di impianti per il recupero di rifiuti speciali.</p> <p>2.5 Riduzioni fiscali ad imprese che assicurino percentuali minime di recupero di rifiuti applicando le Migliori Tecniche Disponibili (MTD/BAT).</p> <p>2.6 Favorire l'utilizzo di materiali riciclati prevedendo, in accordo con la normativa sugli acquisti verdi (GPP¹⁴), percentuali minime di materiali riciclati negli appalti.</p> <p>2.7 Definizione di specifiche tecniche per la cessazione della qualifica di rifiuto, incentivandone il riutilizzo.</p>
<p>3. Favorire altre forme di recupero, in particolare il recupero di energia</p>	<p>Iniziative promosse da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regione ed altri Enti Pubblici. 	<p>3.1 Verificare la disponibilità di capacità di trattamento presso gli impianti esistenti, anche dedicati ai rifiuti urbani.</p> <p>3.2 Valorizzazione dei rifiuti come Combustibile Solido Secondario (CSS).</p> <p>3.3 Accordi di programma con altre regioni per massimizzare le potenzialità installate nei territori limitrofi.</p>
<p>4. Valorizzare la capacità impiantistica esistente</p>	<p>Iniziative promosse da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regione ed altri Enti Pubblici; - Imprese. 	<p>4.1 Valorizzare appieno la potenzialità già installata sul territorio attraverso un'analisi approfondita di tipo tecnico-gestionale e amministrativo per le varie tipologie di gestione emerse.</p> <p>4.2 Favorire accordi di programmi tra soggetti pubblici e privati.</p>
<p>5. Minimizzare il ricorso alla discarica</p>	<p>Iniziative promosse da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regione ed altri Enti Pubblici; - Imprese. 	<p>5.1 Creazione di un sistema gestionale per il produttore che dimostri l'impossibilità tecnico-economica di una soluzione per i propri rifiuti diversa da quella del conferimento in discarica.</p> <p>5.2 Favorire il ricorso a impianti di smaltimento finalizzati a ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti.</p> <p>5.3 Favorire il ricorso a impianti di recupero di materia e di energia.</p> <p>5.4 Favorire l'avvio a incenerimento rispetto all'avvio in discarica, in impianti esistenti.</p> <p>5.5 Favorire l'applicazione delle BAT.</p>

<p>6. Applicare il principio di prossimità</p>	<p>Iniziative promosse da: – Regione ed altri Enti Pubblici; – Imprese.</p>	<p>6.1 Verificare la possibilità di gestire internamente i flussi di rifiuti avviati fuori regione 6.2 Prevedere lo smaltimento dei rifiuti pericolosi previa stabilizzazione.</p>
---	---	---

Essendo il Piano di Gestione dei rifiuti uno strumento di pianificazione gestionale, in relazione agli obiettivi di piano sopra riportati si ritiene di dover porre attenzione ai criteri escludenti per l’inserimento di nuovi impianti o l’ampliamento di quelli esistenti considerando i criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti.

Come sopra indicato le politiche di riduzione avviate con il processo di pianificazione hanno la principale finalità di ottimizzare la gestione dei rifiuti a livello regionale attraverso la massima valorizzazione della potenzialità impiantistica già presente nel territorio.

La variante proposta prevede una modifica dell’impianto già esistente, pertanto è possibile affermare che tale variante è in linea con gli obiettivi del Piano Gestione Rifiuti circa “la massima valorizzazione della potenzialità impiantistica già presente nel territorio”.

Per quanto riguarda la metodologia e i criteri generali di localizzazione il piano individua:

- Le aree sottoposte a vincolo assoluto e pertanto non idonee a priori alla localizzazione di nuovi impianti di recupero;
- Le aree con raccomandazioni: tali aree pur sottoposte ad altri tipi di vincolo possono comunque essere ritenute idonee in eventuali casi. L’eventuale idoneità è subordinata a valutazioni da parte delle provincie tese a verificare la compatibilità delle tipologie impiantistiche con l’apposizione di specifiche ulteriori prescrizioni rispetto a quelle già previste dai rispettivi strumenti normativi.

PROGETTO DI MODIFICA SOSTANZIALE DETERMINA N. 247 PROT. 6663/2019 DEL 30.01.2019
 COME VOLTURATA DALLA DETERMINA N. 380 PROT. N. 10196 DEL 26.02.2021

PAUR - art. 27bis D.Lgs. 152/06

Studio di Impatto Ambientale

Sezione programmatica

Tipo di vincolo	Aree Escluse	Aree per le quali le provincie possono stabilire specifiche prescrizioni
PAESAGGISTICO	<i>i ghiacciai e i circhi glaciali</i>	
	<i>i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; (le aree naturali protette nazionali, istituite ai sensi della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, i parchi, le riserve naturali regionali e le altre aree protette regionali normativamente istituite ai sensi della Legge n. 394/1991 ovvero dalla Legge Regionale 16 agosto 1984, n.40)</i>	
IDROGEOLOGICO	le aree classificate "molto instabili", PTRC oggi vigente all'art. 7.	
	i territori coperti da boschi tutelati all'articolo 16 della Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52.	
	D.lgs 152/2006 art 94 aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione	
		art. 7 del PTRC Vigente vengono inoltre definite "aree instabili"
		il PTRC vigente art 12, detta norme tecniche di tutela della fascia di ricarica degli acquiferi,
		l'art. 10 del PTRC vigente stabilisce che la classificazione di un'area a probabilità di esondazione costituisce criterio di valutazione puntuale
STORICO E ARCHEOLOGICO	Siti ed immobili sottoposti a vincoli previsti dal Ministero per i beni e le attività culturali.	
	Centri storici (art. 24 delle Nta e Tavola 10 del PTRC)	
		Le zone archeologiche del Veneto (Art. 27 del PTRC)
		Agro-centuriato (cfr. PTRC Tavola 10, art. 28 NtA), Principali itinerari di valore storico e storico ambientale (cfr. PTRC Tavola 4, art. 30 NtA)
		Altre categorie di beni storico-culturali (art. 26 Nta del PTRC).
VINCOLI AMBIENTALI	Ambiti naturalistici (cfr. PTRC Tavole 2 e 10, art. 19 NtA)	
	le zone umide incluse nell'elenco di cui al DPR 13 marzo 1976 n.448 rete ecologica regionale comprendente i siti della rete	

Tipo di vincolo	Aree Escluse	Aree per le quali le provincie possono stabilire specifiche prescrizioni
ALTRI VINCOLI	"Natura 2000" (Direttiva 79/409/CEE e 92/43/CEE) aree litoranee con tendenza all'arretramento o soggette a subsidenza (cfr. PTRC Tavole 1 e 10, art. 11 NtA),	
	le grotte ed aree carsiche censite ai sensi dell'art. 4 della LR 54/1980, tali zone risultano particolarmente delicate per la possibile rapida contaminazione delle falde acquifere sottostanti	
		la sismicità dell'area individuate ai sensi dell'OPCM 3274 del 20 marzo 2003



STUDIO
D'INGEGNERIA

Progettazione
industriale e civile
Consulenza tecnica

VIA Grazia Deledda, 15
30027 San Donà di Piave, VE
P.IVA 02397360278
TEL. e FAX 0421-22.13.65

Riproduzione e traduzione del documento di studio e di progetto digitalmente da

DALMASSO NICOLA il 16/11/2021 12:20:53

MASSARO DAVID il 17/11/2021 12:57:50

DUS LORIS il 18/11/2021 10:36:58

Stampato il 20/11/2021 10:33:05

A giudizio dei tecnici estensori del presente documento, non si ritiene necessario approfondire i “criteri escludenti” e le “raccomandazioni” previsti dal Piano e in quanto l'intervento proposto dalla ditta Sibelco Green Solution Srl è compatibile con le previsioni del Piano regionale in quanto:

- L'impianto di recupero rifiuti è già esistente ed autorizzato;
- Non vengono trattati rifiuti pericolosi;
- La modifica proposta non comporta alcun ampliamento dell'impianto esistente o modifiche sostanziali di quanto già edificato;
- La modifica proposta non comporta varianti agli impianti di trattamento esistenti e già autorizzati.

2.9 PALAV – PIANO DI AREA LAGUNA E AREA VENEZIANA

Inizialmente adottato nel dicembre 1986, approvato dal Consiglio regionale della Regione Veneto con Provvedimento n. 1091 del 7 marzo 1995, successivamente riapprovato con Provvedimento n. 70 del 09 novembre 1995 n. 70 ed infine modificato nella seduta del Consiglio Regionale del 21 novembre 1999, risponde alle prescrizioni imposte dalla legge 8 agosto 1995 n. 431 e assume il significato di Piano territoriale a valenza paesaggistica.

Il Piano d'area interessa i seguenti territori comunali: Campagna Lupia, Camponogara, Chioggia, Codevigo, Dolo, Jesolo, Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Mogliano Veneto, Musile di Piave, Quarto D'Altino, Salzano, Spinea e Venezia.

Il P.A.L.A.V. è stato redatto in accordo ai principi di pianificazione del P.T.R.C., soprattutto in relazione alle “aree metropolitane” ed ai “sistemi ambientali” e si configura come il primo strumento di pianificazione territoriale che identifica e definisce in tutte le loro componenti i “sistemi ambientali” della laguna, dei litorali e dell'entroterra.

Il sistema ambientale presente nell'area di competenza del P.A.L.A.V. assume un rilievo eccezionale per la compresenza di numerosi beni e di valori, quali i Beni Culturali del centro storico di Venezia città, il complesso degli insediamenti lagunari e litoranei, i centri storici dell'entroterra, i beni archeologici, architettonici, storici, monumentali o di interesse ambientale, il bacino lagunare, i litorali, i fiumi e le zone umide dell'entroterra, i boschi e le pinete.

Il Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana è costituito dai seguenti elaborati:

- a) Relazione.
- b) Elaborati grafici di progetto:
 - ✓ Tav. n. 1 "Sistemi e ambiti di progetto";
 - ✓ Tav. n. 2 "Sistemi e ambiti di progetto";
- c) Norme Tecniche di Attuazione, contenenti:
 - ✓ le direttive da osservare nella formazione e nell'adeguamento degli strumenti territoriali e urbanistici;
 - ✓ il complesso di prescrizioni e vincoli che automaticamente prevalgono sulle prescrizioni difformi del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, dei piani di settore di livello regionale e dei piani urbanistici e territoriali e di settore degli enti locali.
 - ✓ Sussidi operativi, contenenti indirizzi relativi a manufatti tipici, elementi di arredo, tipi di materiali, sistemazioni a verde;

ed è suddiviso in sette differenti sistemi:

1. Sistema ambientale lagunare e litoraneo;
2. Sistema ambientale della terraferma;
3. Sistema dei beni storico culturali;
4. Unità del paesaggio agrario;
5. Sistema insediativo e produttivo;
6. Sistema relazionale;
7. Sistema dei corridoi afferenti la S.S. 309 "Romea" e la S.S. 14 "Triestina".

1. Sistema ambientale lagunare e litoraneo.

- Conterminazione e cippi lagunari: comprendono la definizione e la perimetrazione lagunare come individuate dal D.M. LL.PP. del 9 febbraio 1990 e i cippi del 1791;
- Laguna viva: comprende la parte della laguna che rimane sempre coperta d'acqua anche nelle minime maree, ad esclusione dei canali di grande navigazione;

- Barene e velme: comprendono le zone della laguna soggette a periodica sommersione a seguito delle maree;
- Zone a canneto: comprendono le zone caratterizzate da questa biocenosi, legata alla presenza di acqua dolce in laguna;
- Valli da pesca: comprendono le valli da pesca destinate all'esercizio dell'acquacoltura e costituite da specchi acquei, zone barenose, peschiere e ghebbi, delimitati da argini, interrotti da strutture particolari che consentono il ricambio delle acque (chiaviche), la "montata" e la cattura del pesce (lavorieri);
- Peschiere di terra: comprendono le aree adibite tradizionalmente ad attività ittiche ed orticole, correlate;
- Motte e dossi: comprendono aree rispettivamente insulari e peninsulari di antica formazione caratterizzate dall'accumulo artificiale di inerti o dalla presenza di materiali alluvionali;
- Casse di colmata A, B, D, E: comprendono aree lagunari delimitate ed originate dal deposito artificiale dei fanghi derivanti dall'escavo del canale Malamocco – Marghera;
- Isole della Laguna: comprendono le isole minori presenti all'interno della laguna;
- Pinete litoranee: comprendono residue pinete di antica o più recente origine poste lungo il litorale, nonché boschi di latifoglie decidue o semipersistenti;
- Ambiti interessati dalla presenza di dune consolidate, boscate e fossili e arenili: Comprendono le aree del litorale caratterizzate dalla presenza di ambienti dunali e retrodunali, nonché gli arenili;
- Aree di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza provinciale della laguna del Morto e del Medio corso del Piave: comprende le aree di elevato interesse paesistico-naturalistico in corrispondenza della foce e del medio corso del Piave;
- Area di tutela paesaggistica della foce dell'Adige.
- Comprende le aree di elevato interesse paesistico-naturalistico alla foce dell'Adige.

2. Sistema ambientale della terraferma.

- Corsi d'acqua di preminente interesse naturalistico: comprendono gli ambiti dei corsi d'acqua di risorgiva: Dese, Marzenego, Sile, Zero;
- Ambiti fluviali da riqualificare: comprendono tratti del Lusore-Tron, del Dese e del Marzenego-Osellino;

- Rete storica di adduzione delle acque, detta delle Seriole: comprende le vie d'acqua create od utilizzate dalla Repubblica di Venezia per favorire l'approvvigionamento d'acqua potabile;
- Cave senili: comprendono i siti interessati da vecchie cave di argilla dismesse, in cui si è creato spontaneamente un ambiente naturalisticamente significativo;
- Aree di interesse paesistico-ambientale: comprendono estese fasce di territorio, disposte lungo i corsi d'acqua e il perimetro della laguna, di particolare interesse paesistico ambientale comprese le aree di recente bonifica di affaccio lagunare soggette ad un regime di irrigazione a drenaggio artificiale, un tempo zone umide, di transizione, a canneto e/o vallive;
- Boschi planiziali, termofili e artificiali, residui boschivi e aree di riqualificazione ambientale attraverso riforestazione: comprendono i relitti delle estese foreste planiziali che un tempo ricoprivano tutta la Pianura Padana, i resti della fascia boschiva litoranea composta da fitocenosi termofile e porzioni di terreno caratterizzate da tratti di bosco di nuovo impianto. I residui boschivi comprendono tratti di territorio perilagunare che conservano tracce delle preesistenti situazioni boschive planiziarie.
- Ambiti di riqualificazione ambientale: comprendono aree a corona della zona industriale di Marghera;
- Parco naturale regionale del fiume Sile: comprende le aree individuate dalla legge regionale 28 gennaio 1991, n.8;
- Reti idrauliche-storiche del Brenta e del Sile – Piave: comprendono i complessi dei corsi d'acqua realizzati nel tempo per controllare il regolare deflusso delle acque dei due sistemi fluviali;
- Arginature storiche: comprendono le arginature di corsi d'acqua deviati che rappresentano attualmente segni dominanti del territorio (antico Argine del Brenta e argine S. Marco costituito da materiali di risulta tardo-medievali e rinascimentali provenienti dalle antiche fabbriche di Venezia);
- Percorsi perilagunari: comprendono percorsi di diretto affaccio lagunare carrabili o ciclo-pedonabili, esistenti o da realizzare lungo le aree di diretto affaccio lagunare;
- Corsi d'acqua da attrezzare per la percorribilità: comprendono corsi d'acqua che, per la loro natura sono idonei ad essere attrezzati per la percorribilità fluviale;
- Alberate: comprendono i corridoi alberati, di rilevanza ambientale, lungo la viabilità;
- Coni visuali: comprendono coni visuali puntuali per la percezione dei elementi di valore storico-ambientale significativi (ville, parchi, alberate, corti rurali, ecc.) e coni visuali aperti per la percezione del paesaggio aperto nella sua globalità;

- Aree a rischio idraulico: comprendono aree soggette a violazione del franco bonifica per prefissati tempi di ritorno;

3. Sistema dei beni storico culturali.

- Beni storico-culturali: comprendono i beni, assoggettati o meno al vincolo di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, che rivestono peculiare interesse storico e culturale in quanto documenti di civiltà;
- Percorsi di valore storico-monumentale: comprendono i più importanti percorsi storici convergenti su Venezia e la sua laguna, sia stradali che acquei, lungo i quali si sono localizzate nei secoli le "attrezzature di transito", nonché parchi, ville e monumenti; costituiscono insiemi urbanistici, storici e ambientali unitari il Terraglio, la Via Miranese e la Riviera del Brenta;
- Zone di interesse archeologico e aree della centuriazione romana: Comprendono gli ambiti per l'istituzione di riserva archeologica e le zone di interesse archeologico della centuriazione romana e della laguna di Venezia;

4. Unità del paesaggio agrario.

Comprende le aree connotate da un'omogenea situazione agro-produttiva ed ambientale e classificate nei seguenti ambiti:

- ambito agrario di antica trasformazione ad alto grado di polverizzazione aziendale;
- ambito agrario delle bonifiche recenti con basso grado di polverizzazione aziendale;
- ambito agrario di antica trasformazione con presenza diffusa di cavini e della centuriazione romana;
- ambito agrario di bonifica di diretto affaccio lagunare;
- ambito agrario litoraneo delle bonifiche recenti;
- ambito agrario ad agricoltura specializzata orticola;
- ambito agrario suburbano della terraferma veneziana.

5. Sistema insediativo e produttivo

Comprende le zone residenziali, produttive e per servizi come previste dagli strumenti urbanistici vigenti; le zone per i porti commerciali esistenti e di espansione; la zona industriale d'interesse regionale di Porto Marghera; le aree di possibile trasformazione ad uso terziario e tecnologico.

6. Sistema relazionale.

Comprende: l'idrovia Venezia - Padova; le aree aeroportuali; i porti turistici; le cavane; i punti di interscambio fra diverse modalità di trasporto.

7. Sistema dei corridoi afferenti la S.S. 309 "Romea" e la S.S. 14 "Triestina"

Comprende le aree limitrofe la S.S. 309 "Romea" e la S.S. 14 "Triestina".

Per ciascun Sistema il P.A.L.A.V. individua delle "Direttive", delle "Prescrizioni" e dei "Vincoli".

Come evidenzia l'immagine seguente, estratta dalla Tavola n. 2(3) del P.A.L.A.V. l'area in cui si inserisce l'impianto della ditta Sibelco Green Solution Srl è inserita all'interno del "Sistema Insediativo e Produttivo" ed è classificata come "Aree in cui si applicano le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti"



Immagine 24 Tavola 2-3 - Sistema e ambiti di progetto - San Donà - estratto

Per tale area l'art. 38 delle N.T.A. di attuazione del P.A.L.A.V. indica quanto di seguito riportato:

“Nelle aree incluse nella delimitazione territoriale del presente piano vengono riportate, negli elaborati grafici di progetto, le zonizzazioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti relative alle zone residenziali, produttive e per servizi, a cui si applicano le previsioni degli strumenti urbanistici comunali.

In dette aree sono comunque fatte salve le previsioni di piano regolatore generale ancorché non individuate in cartografia e ricadenti all'interno di aree non assoggettate a tutela (aree bianche negli elaborati grafici di progetto in scala 1:10000).

I Comuni possono apportare varianti ai Piani Regolatori Generali relative a nuove individuazioni delle diverse Zone Territoriali Omogenee, purché non in contrasto con quanto disposto dal presente piano. Tali varianti non costituiscono variante al piano d'area.

PROGETTO DI MODIFICA SOSTANZIALE DETERMINA N. 247 PROT. 6663/2019 DEL 30.01.2019
COME VOLTURATA DALLA DETERMINA N. 380 PROT. N. 10196 DEL 26.02.2021

PAUR - art. 27bis D.Lgs. 152/06

Studio di Impatto Ambientale

Sezione programmatica

Sono in ogni caso equiparate ad "aree in cui si applicano le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti" gli ambiti interessati dagli ampliamenti di attività produttive, commerciali e alberghiere, approvati dalla Regione ai sensi della legge regionale 5 marzo 1987, n.11."

Per quanto detto il P.A.L.A.V. non pone alcuna prescrizione o vincolo ostativo all'intervento proposto dalla ditta Sibelco Green Solution Srl, confermandosi invece quale attività idonea per lo strumento di pianificazione in questione.

3. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO METROPOLITANO

Al fine di verificare la compatibilità dell'impianto di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi della ditta Sibelco Green Solution Srl con i principali strumenti di pianificazione metropolitani, considerata la ridotta estensione dell'impianto e le modeste potenzialità dello stesso, si è ritenuto sufficiente analizzare i vincoli e le direttive stabiliti dagli strumenti di programmazione nel seguito elencati, approfondendo solamente i contenuti degli elaborati maggiormente affini con il settore di intervento:

- Piano Territoriale Generale Metropolitan (ex P.T.C.P.);

3.1 PIANO TERRITORIALE GENERALE METROPOLITANO

Utile strumento di consultazione al fine di individuare eventuali vincoli e/o prescrizioni e/o limitazioni insistenti nell'area in esame è il Piano Territoriale Generale Metropolitan, lo strumento di pianificazione urbanistica e territoriale della Città Metropolitana di Venezia. Con Delibera del Consiglio metropolitano n. 3 del 01.03.2019, è stato approvato in via transitoria e sino a diverso assetto legislativo, il Piano Territoriale Generale Metropolitan (P.T.G.M.) della Città Metropolitana di Venezia con tutti i contenuti del precedente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Venezia, con il quale la Città Metropolitana continua a promuovere azioni di valorizzazione del territorio indirizzate alla promozione di uno "sviluppo durevole e sostenibile" e vuol essere in grado di rinnovare le proprie strategie e riqualificare le condizioni che sorreggono il territorio stesso.

Il P.T.G.M. inoltre assicura che la valorizzazione delle risorse territoriali, disciplinata dalle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, persegua le seguenti finalità:

- la promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole;
- la tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti urbani ed extraurbani;
- la tutela del paesaggio rurale, montano e delle aree di importanza naturalistica;
- l'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente;
- la messa in sicurezza degli abitati e del territorio dai rischi sismici e di dissesto idrogeologico."

Trattandosi di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi già in esercizio, i tecnici estensori del presente Studio di Impatto Ambientale, al fine di verificare la compatibilità della modifica sostanziale dell'impianto di recupero rifiuti proposta dalla ditta Sibelco Green Solution Srl con gli strumenti di pianificazione provinciale, hanno ritenuto sufficiente analizzare i vincoli e le direttive stabiliti dal P.T.G.M. approfondendo solamente gli elaborati di Piano maggiormente attinenti l'intervento proposto e di seguito riassunti:

Tabella 3

ELABORATI VISIONATI
03 - Norme Tecniche di Attuazione
07 - NTA - Recepimento parere VAS n° 27 del 15.07.2010
QC - Tavola C Rischio idraulico per esondazione
QC - Tavola E Aree naturali protette e aree Natura 2000
QC - Tavola F Rete Ecologica
QC - Tavola I Beni culturali e del paesaggio
Tavola 1-2 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
Tavola 2-2 Carta delle fragilità
Tavola 3-2 Sistema ambientale
Tavola 4-2 Sistema insediativo-infrastrutturale
Tavola 5-2 Sistema del paesaggio

PROGETTO DI MODIFICA SOSTANZIALE DETERMINA N. 247 PROT. 6663/2019 DEL 30.01.2019
 COME VOLTURATA DALLA DETERMINA N. 380 PROT. N. 10196 DEL 26.02.2021

PAUR - art. 27bis D.Lgs. 152/06

Studio di Impatto Ambientale

Sezione programmatica

Tavola 1-2 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale: l'area in esame è identificata come a rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al PAI. In direzione Sud è visibile il tracciato di una strada romana.




Immagine 25 Tav. 1-2 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale – PTGM Venezia

Tavola 2-2 Carta delle fragilità: sull'area in esame è riportata la “rilevanza del fenomeno della subsidenza da alta ad altissima (isoipsa 1 m slm). Ad Est dell'area transita un elettrodotto maggiore/uguale 220 kV.




Immagine 26 Tav. 2-2 Carta delle fragilità – PTGM Venezia

PROGETTO DI MODIFICA SOSTANZIALE DETERMINA N. 247 PROT. 6663/2019 DEL 30.01.2019
 COME VOLTURATA DALLA DETERMINA N. 380 PROT. N. 10196 DEL 26.02.2021

PAUR - art. 27bis D.Lgs. 152/06

Studio di Impatto Ambientale

Sezione programmatica

Tavola 3-2 Sistema ambientale: L'area in esame non è interessata da alcun tematismo rilevante. È segnalata la presenza di un corso d'acqua al limitare Sud dell'appezzamento.




Immagine 27 Tav. 3-2 Sistema ambientale – PTGM Venezia

Tavola 4-2 Sistema insediativo infrastrutturale: L'area in esame è situata nel contesto del polo produttivo della "città del Piave" quindi risulta a carattere produttivo.




Immagine 28 Tav. 4-2 Sistema insediativo infrastrutturale – PTGM Venezia

Tavola 5-2 Sistema del paesaggio: L'area in esame non è interessata da alcun tematismo ma risulta comunque attorniata da un contesto di carattere "rurale".




Immagine 29 Tav. 5-2 Sistema del paesaggio – PTGM Venezia

Tavola C Rischio idraulico per esondazione: L'area in esame è parzialmente identificata quale area allagata negli ultimi 5-7 anni.




Immagine 30 Tav. C – Rischio idraulico per esondazione – PTGM Venezia

PROGETTO DI MODIFICA SOSTANZIALE DETERMINA N. 247 PROT. 6663/2019 DEL 30.01.2019
 COME VOLTURATA DALLA DETERMINA N. 380 PROT. N. 10196 DEL 26.02.2021

PAUR - art. 27bis D.Lgs. 152/06

Studio di Impatto Ambientale

Sezione programmatica

Tavola E Aree naturali protette e aree natura 2000: L'area in esame non presenta nessuna delle classificazioni previste dall'elaborato.




Immagine 31 Tav. E Aree naturali protette e aree natura 2000 – PTGM Venezia

Tavola F Rete ecologica: L'area in esame non presenta nessuna delle classificazioni previste dall'elaborato.




Immagine 32 Tav. F Rete ecologica – PTGM Venezia

Tavola I Beni culturali e del paesaggio: L'area in esame non presenta nessuna delle classificazioni previste dall'elaborato. In direzione Sud è visibile il tracciato di una strada romana.




Immagine 33 Tav. I Beni culturali e del paesaggio – PTGM Venezia

Dall'analisi dei contenuti della cartografia del P.T.G.M. della Città Metropolitana di Venezia non emergono vincoli ostativi o limitanti all'intervento proposto dalla ditta Sibelco Green Solution Srl.

4. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO COMUNALE

4.1 PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.)

La Giunta Provinciale di Venezia, con Delibera n. 22, del 20 Marzo 2013, ha preso atto e ratificato l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Musile di Piave, che è avvenuta in sede di conferenza di servizi decisoria in data 12 Marzo 2013. Il Piano approvato è diventato efficace trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione della delibera di GP n. 22/2013 sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (avvenuta sul BUR n. 31 del 05 Aprile 2013).

Il Piano di Assetto del Territorio costituisce il primo e fondamentale strumento con cui la pianificazione comunale viene adeguata alle disposizioni della Legge Regionale Urbanistica n. 11/2004. L'Amministrazione Comunale attua le scelte strategiche del PAT, mediante la stesura del Piano degli Interventi che definisce le trasformazioni del territorio da realizzarsi in un tempo determinato (cinque anni), attraverso interventi diretti o per mezzo di PUA (Piani Urbanistici Attuativi).

Si riportano di seguito alcuni estratti dalle cartografie di piano, dalle quali non si evincono particolari situazioni di vincolo insistenti sull'area oggetto del presente studio. L'area è consolidata a carattere produttivo e soggetta a pericolosità idraulica moderata P1 area soggetta a scolo meccanico.




Immagine 34 El. 5.1 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale – P.A.T. Musile di Piave




Immagine 35 El. 5.3 Carta delle fragilità – P.A.T. Musile di Piave




Immagine 36 El. 5.4 Carta della trasformabilità – P.A.T. Musile di Piave

4.2 PIANO REGOLATORE (P.R.G.) E PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.)

La Legge Urbanistica Regionale n. 11 del 2004 “Norme per il Governo del Territorio” articola il Piano Regolatore Comunale in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (PAT) ed in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (PI).

Il Comune di Musile di Piave è dotato di PAT efficace, approvato dalla Conferenza dei Servizi decisoria con la Provincia di Venezia in data 12 Marzo 2013 e ratificato con DGP n.22 del 20/03/2013, pubblicata sul BUR n. 31 del 5 aprile 2013, in seguito al quale il PRG vigente ha acquisito valore ed efficacia di primo Piano degli Interventi.

L’art. 18 della nuova legge urbanistica regionale introduce l’obbligo da parte del Comune, nel momento in cui intraprende la redazione di un nuovo strumento urbanistico generale, definito Piano degli Interventi, di produrre un Documento del Sindaco che fissi gli obiettivi da raggiungere con la nuova pianificazione. Tale documento è stato presentato al Consiglio Comunale nella seduta del 20 Luglio 2013, e costituisce avvio del procedimento di consultazione, partecipazione e concertazione sullo strumento urbanistico che, nel caso in specie, è riferito alla 1^a variante al Piano degli Interventi.

Di seguito, in conformità a quanto previsto dall’art 18 della LR 11/2004, con delibera di C.C. nr. 2 del 28/03/2014, è stata adottata la Variante n. 1 al Piano degli Interventi, definitivamente approvata con delibera di Consiglio Comunale nr. 98 del 04 agosto 2014, e divenuta efficace dal 23 agosto 2014; tale variante, in considerazione della revisione complessiva operata nelle scelte di pianificazione e delle nuove norme approvate, ha assunto la funzione di primo Piano degli Interventi.

Successivamente sono state approvate altre quattro varianti al Piano degli Interventi, per due delle quali, interessanti ambiti oggetto di Accordi pianificazione, è intervenuta la decadenza delle previsioni. Recentemente, con delibera n. 13 del 29/04/2020 il Consiglio Comunale ha adottato la Variante n. 7 quale adeguamento alle disposizioni sul contenimento del consumo di suolo di cui alla L.R. n. 14/2017. Tale variante è divenuta esecutiva dal giorno 10 maggio 2020.

Si riportano di seguito due estratti cartografici, in particolare il primo dalla tavola 13.3.6 del PRG 2009 ed il secondo dal P.I. variante 7 del 2020. In entrambi gli elaborati l’area oggetto del presente studio è identificata nel 2009 come ZTO D1 “produttiva esistente” (D2 “produttiva di espansione” per quanto riguarda il civ. 56), mentre nel 2020 l’area è D1 “completamento degli insediamenti produttivi” (mentre il civ. 56 rientra in un area soggetta a Piano Urbanistico Attuativo).

PROGETTO DI MODIFICA SOSTANZIALE DETERMINA N. 247 PROT. 6663/2019 DEL 30.01.2019
 COME VOLTURATA DALLA DETERMINA N. 380 PROT. N. 10196 DEL 26.02.2021

PAUR - art. 27bis D.Lgs. 152/06

Studio di Impatto Ambientale

Sezione programmatica




Immagine 37 PRG 2009 Zone significative




Immagine 38 P.I. var7 Tav. 2.2 Zone significative

Si riporta di seguito un estratto delle Norme Tecniche Operative al P.I. var. 7 per le zone produttive D1. Anche in questo caso non sono presenti vincoli o limitazioni relativamente all'attività svolta nel contesto dell'impianto Sibelco Green Solution Srl.

“Art. 26. - Zona D1 – Completamento degli insediamenti produttivi

Sono classificate come ZTO D1 le aree destinate all'insediamento di attività produttive del settore secondario in edifici nuovi o esistenti, in aree già dotate delle principali opere di urbanizzazione.

Destinazioni d'uso: Definite all' Art. 11. - Destinazioni d'uso: Produttiva (li) Direzionali (Tu), Commerciali (C) Terziarie (Tp e Tg) , Stazioni di servizio (TrST) Servizi sportivi (Ss) Servizi tecnici (Sm). Relativamente alle destinazioni commerciali (C), le stesse sono ammesse secondo i limiti e le specifiche indicate all'art. 46 delle presenti N.T.O.

L'uso Residenziale (R) è ammesso:

- ad esclusivo uso del custode o dei proprietari dell'azienda*
- limitatamente ad una SC non superiore a mq. 151,*
- qualora se ne preveda la localizzazione in aderenza o all'interno dell'edificio destinato all'attività produttiva.”*

4.3 PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

In materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, è stata promulgata la legge n. 447 del 26/10/95 che ha di fatto stabilito quali siano i valori limite di inquinamento acustico che non possono essere superati (fatto salvo specifiche deroghe indicate nella medesima norma) nell'esercizio o nell'impiego di sorgenti fisse o mobili di emissione sonora.

In particolare la suddetta legge definisce:

- sorgenti sonore fisse (art. 2, comma 1, lettera c), legge 447/95) gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili, anche in via transitoria, il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture industriali; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci;
- valore limite di immissione (art. 2, comma 1, lettera f), legge 447/95) quale valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
- valore limite assoluto di immissione (art. 2, comma 3, lettera a), legge 447/95) quale valore limite di immissione determinato con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;

- valore limite differenziale di immissione (art. 2, comma 3, lettera b), legge 447/95) quale valore determinato come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;
- livello di rumore residuo (allegato A, D.P.C.M. 01/03/91) è il livello continuo quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti;
- livello equivalente di rumore ambientale (allegato A, D.P.C.M. 01/03/91) è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti.

In attuazione ai contenuti stabiliti dalla legge 447/95, è stato promulgato il D.P.C.M. 14/11/97 che, oltre ad aver definito i valori limite, ha altresì corrisposto gli stessi in relazione alle seguenti classi di destinazione d'uso del territorio:

- aree particolarmente protette;
- aree prevalentemente residenziali;
- aree di tipo misto;
- aree di intensa attività umana;
- aree prevalentemente industriali;
- aree esclusivamente industriali.

Secondo quanto previsto dalla legge n. 447 del 26/10/95, in merito all'argomento in analisi sono applicabili le seguenti definizioni:

- a) **inquinamento acustico**: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- b) **ambiente abitativo**: ogni ambiente interno a un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
- c) **sorgenti sonore fisse**: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali,

marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite a attività sportive e ricreative;

- d) **sorgenti sonore mobili:** tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);
- e) **valore di emissione:** il valore di rumore emesso da una sorgente sonora;
- f) **valore di immissione:** il valore di rumore immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno;
- g) **valore limite di emissione:** il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora. Il livello di emissione deve essere confrontato con i valori limite di emissione riferiti tuttavia all'intero periodo di riferimento. Secondo quanto indicato dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 i valori limite devono essere rispettati in corrispondenza dei luoghi o spazi utilizzati da persone o comunità;
- h) **valore limite di immissione:** il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. Questi sono suddivisi in valori limite assoluti (quando determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale) ed in valori limite differenziali (quando determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo). Il livello di immissione assoluto deve essere confrontato con i valori limite di immissione riferiti tuttavia al l'intero periodo di riferimento. Il livello di immissione differenziale deve essere confrontato con i valori limite di immissione differenziale riferiti tuttavia periodo di misura in cui si verifica il fenomeno da rispettare;
- i) **Tempo di riferimento (TR):** rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le h 6.00 e le h 22.00 e quello notturno compreso tra le h 22.00 e le h 6.00;
- j) **Tempo di osservazione (TO):** è un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare;
- k) **Tempo di misura (TM):** all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura (TM) di durata pari o minore del tempo di osservazione, in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno;
- l) **Livello di rumore ambientale (LA):** è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura

eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. E' il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione:

- nel caso dei limiti differenziali, è riferito a TM

- nel caso di limiti assoluti è riferito a TR

m) **Livello di rumore residuo (LR):** è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici;

n) **Livello differenziale di rumore (LD):** differenza tra livello di rumore ambientale (LA) e quello di rumore residuo (LR);

o) **Fattore correttivo (Ki):** (non si applicano alle infrastrutture dei trasporti.) è la correzione in dB(A) introdotta per tener conto della presenza di rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza il cui valore è di seguito indicato:

- per la presenza di componenti impulsive KI = 3 dB

- per la presenza di componenti tonali KT = 3 dB

- per la presenza di componenti in bassa frequenza KB = 3 dB

I **valori limite di emissione** Leq in dB(A), definiti all'art. 2, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili e sono riportati nella tabella seguente:

Tabella 4 valori limite di emissione

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00 – 22.00)	Notturmo (22.00 – 06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

I **valori limite di immissione** Leq in dB(A), definiti all'art. 2, comma 3, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti e vengono riassunti nella tabella seguente

Tabella 5 valori limite di immissione

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00 – 22.00)	Notturmo (22.00 – 06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

I **valori limite differenziali di immissione**, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI.

Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- se il rumore ambientale misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

Non si applicano altresì alla rumorosità prodotta:

- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;

- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso

E' di competenza dei Comuni, in attuazione all'art. 4 comma 1 della legge 447/95, la classificazione del proprio territorio comunale.

Il Comune di Musile di Piave ha adottato nel 2002 il "Piano di Zonizzazione acustica" del proprio territorio comunale; il piano è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 10 Febbraio 2005. Nella tavola seguente, estratta dal Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale Musile di Piave, l'area d'intervento, si trova in fascia di rispetto tra un'area di classe V (prevalentemente industriale) ed una di classe III (area di tipo misto).

A tal proposito, ai fini del presente studio, appare rilevante richiamare quanto specificato dal Comune di Musile di Piave, con riferimento alla Conferenza dei Servizi tenutasi il 14 Marzo 2006, relativamente al processo di valutazione del progetto definitivo dell'impianto, poi approvato ed attualmente realizzato ed operativo:

"La zonizzazione acustica del territorio comunale individua una fascia di rispetto fra la zona industriale e la prospiciente zona agricola. Le Norme di Attuazione della zonizzazione acustica non regolano tale fascia che viene invece descritta nella relazione che accompagna il piano, sia nella definizione (par. 1 "Per le configurazioni urbanistiche esistenti si ritiene di accettare la possibilità che confinino aree i cui limiti si discostano in misura superiore a 5 dB(A). In tal caso dovrà essere prevista una opportuna "fascia di rispetto" tra le due zone") che nelle caratteristiche (par. 1.2 "(...). A questo scopo sarà evitata la contiguità di zone caratterizzate da limiti massimi da esposizione al rumore che differiscono per più di 5 dB(A) di livello equivalente. Nell'impossibilità di individuare soluzioni tecniche fattibili secondo questo principio, verranno definite fasce di rispetto "cuscinetto" di ampiezza commensurata alle modalità di propagazione del rumore (ad esempio di 30÷100 m); le fasce di rispetto verranno contenute entro la zona acusticamente meno tutelare ovvero, quella con livelli assoluti più elevati."). Tali indicazioni non sono state però riportate nelle NTA e quindi non costituiscono vincolo ma solo indicazione. Si propone comunque di richiedere alla Ditta di adottare le migliori tecnologie disponibili sia per quanto riguarda la protezione attiva (e.g. silenziatori sui camini di scarico) che passiva all'emissione rumorosa, in modo da ridurre la componente di tale emissione della zona industriale che si affaccia verso l'area agricola retrostante."




Immagine 39 Zonizzazione acustica comune di Musile di Piave – estratto

4.4 PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Il Piano comunale di Protezione Civile (PCPC), rappresenta lo strumento con il quale l'Amministrazione Comunale si prefigge di prevenire, se possibile, e gestire le emergenze derivanti da calamità che possono verificarsi nel territorio. Esso consente di organizzare e razionalizzare le procedure di intervento delle strutture comunali, delle aziende erogatrici dei servizi, delle altre forze del volontariato, per fornire, in caso di emergenza, una risposta adeguata, tempestiva ed efficace.

Il suo scopo principale è quindi:

- individuare i principali rischi presenti all'interno del territorio comunale
- proporre misure di prevenzione dei rischi o mitigazione dei danni da essi derivanti
- stabilire le procedure per la gestione dell'emergenza.

Il Comune di Musile di Piave ha approvato il piano comunale di Protezione Civile con delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 26 settembre 2009.

All'interno di tale piano l'insediamento individuato come "Ecopiave Srl", successivamente "Ecopatè Srl", ora in capo a Sibelco Green Solution Srl è stato censito come stabilimento soggetto alla prevenzione incendi, secondo quanto previsto dal D.M. 16 febbraio 1982.

Si riportano di seguito alcuni estratti dal piano comunale di Protezione Civile, ovvero l'individuazione dell'attività e la scheda dell'impianto. Si sottolinea tuttavia che tale scheda risulta datata e fa riferimento ad una azienda e ad una attività che nel tempo ha mutato la sua natura, pertanto tale scheda dovrebbe essere aggiornata secondo la reale attività svolta nel contesto dell'impianto Sibelco Green Solution Srl.




Immagine 40 Individuazione perimetro azienda Ecopiave Srl – estratta da PCPC

Comune	Musile di Piave					
Azienda	Ecopiave Srl					
Indirizzo	via dell'Artigianato, 41					
Telefono	0421 333279 Fax:					
Numeri emergenza	Resp. Tecnico: Scarpa Antonio 320 6192921					
Attività DM 16/02/82	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">58</td> <td style="padding: 2px 5px;">43</td> <td style="padding: 2px 5px;">46</td> <td style="padding: 2px 5px;">64</td> <td style="padding: 2px 5px;">15</td> </tr> </table>	58	43	46	64	15
58	43	46	64	15		
Descrizione attività	Deposito e cernita di rifiuti solidi urbani.					
Possibili eventi incidentali	Incendio del materiale cartaceo e plastico in deposito. Incendio degli oli lubrificanti. Incendio del gasolio in deposito.					
Effetti all'esterno o visibili	<p>- Il verificarsi di un incendio che coinvolga la combustione delle sostanze in deposito non dovrebbe produrre effetti di irraggiamento termico all'esterno dei confini dello stabilimento stesso. - Si può supporre la formazione di una nube che può causare scarsa visibilità nelle zone limitrofe in direzione "sottovento".</p> <p>- I fumi dispersi potrebbero contenere sostanze tossiche e causare fenomeni di irritazione/intossicazione a persone esposte per lungo periodo.</p> <p>- ATTENZIONE: verificare il possibile inquinamento del canale di bonifica attiguo, dovuto alla dispersione delle acque antincendio o in caso di allagamento.</p>					
Inquadramento territoriale	L'attività è posta in una zona urbanistica industriale-artigianale. L'accesso all'area è possibile da via dell'Artigianato, laterale di via Emilia che, a sua volta, è laterale della SS Triestina. A separazione con la parallela via Emilia, è presente un canale di bonifica; per la sua salvaguardia, è stato interposto un muretto alto 50 cm.					
Descrizione impianti	Lo stabilimento è costituito da 2 corpi fabbrica adiacenti ma strutturalmente indipendenti: il blocco uffici ed il deposito dove avviene la cernita dei materiali.					
Impianti critici	- Centrale termica con potenza di ca 150 kW					
Elenco sostanze	<ul style="list-style-type: none"> - Materiale plastico: 41 tonn; - RSU : 20 tonn; - Materiale cartaceo: 49 tonn; - Tessili : 20 tonn; - Gomme : 20 tonn; - Gasolio: 9 mc. 					
Sistema antincendio	<p>Impianto idranti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - estintori a polvere; - n° 11 idranti UNI45; - n° 3 idranti UNI70; - n° 5 attacchi autopompa VVF UNI70; - riserva idrica 150 mc. 					

Immagine 41 Scheda identificativa stabilimento Ecopiave Srl – estratta da PCPC

Musile di Piave, li 05 ottobre 2021

Il Legale Rappresentante
(documento firmato digitalmente)

I tecnici

